

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 123

Anno 51

12 maggio 2020

N. 148

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 MAGGIO 2020, N. 465

**Revoca delibera n. 414 del 27/04/2020 e approvazione del nuovo testo del
“Bando Montagna 2020”**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 MAGGIO 2020, N. 465

Revoca delibera n. 414 del 27/04/2020 e approvazione del nuovo testo del "Bando Montagna 2020"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la propria deliberazione del 27 aprile 2020 n. 414 "Legge Regionale n. 24 dell'8 agosto 2001 e ss.mm.ii. Approvazione bando per l'attuazione del programma denominato "Montagna 2020", pubblicata nel BURERT n. 138 del 5 maggio 2020;

Riscontrato che il testo approvato è errato in quanto nel corso dell'inserimento dell'atto nell'applicativo gestionale da parte degli uffici competenti, per mero errore materiale, è stato inserito il testo precedente alle ultime revisioni apportate;

Ritenuto pertanto necessario revocare la propria delibera n. 414 del 27 aprile 2020 e contestualmente procedere con l'approvazione del testo corretto come di seguito riportato:

Richiamate:

- la Legge Regionale n. 24 dell'8 agosto 2001 recante "Disciplina Generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo" e successive modificazioni;

- la Legge Regionale n. 2 del 20 gennaio 2004 recante "Legge per la montagna" e successive modificazioni;

Dato atto che questa amministrazione regionale:

- da tempo persegue specifiche politiche finalizzate a promuovere lo sviluppo economico del territorio montano tramite interventi finalizzati a sostenere e incentivare le attività produttive e l'occupazione, anche al fine di contrastare il calo demografico che in questi anni ha interessato tali aree, ed i rischi e le conseguenze negative ad esso connessi;

- ha confermato nel proprio programma di mandato tali politiche, individuando fra le priorità strategiche il settore "montagna", e stabilendo di attivare una pluralità di strumenti e di linee di intervento in tale ambito, fra le quali: programmi finalizzati a favorire ed incentivare la rivitalizzazione delle aree montane attraverso la concessione di contributi a nuclei familiari già residenti o che trasferiscono la loro residenza in montagna, per incentivare l'acquisto o il recupero della prima casa;

- ha assunto e sta assumendo, dall'inizio dell'emergenza COVID-19 (coronavirus) diverse misure efficaci e rapide per rispondere ai bisogni sociali crescenti che si sono determinati a seguito della adozione dei provvedimenti approvati dalle autorità proposte alla tutela della salute pubblica allo scopo di contenere il virus;

- fra tali misure ritiene particolarmente importante erogare rapidamente contributi alle famiglie attraverso lo stanziamento di 10 milioni di Euro per l'attivazione del "Bando Montagna 2020";

Valutata l'opportunità, nell'ottica di favorire e sostenere la rivitalizzazione delle aree montane, e al fine anche di rispondere ai bisogni sociali causati dalla attuale emergenza sanitaria, di promuovere un bando che prevede la concessione di contributi a nuclei familiari già residenti o che trasferiscono la loro residenza per l'acquisto o il recupero della prima casa in un comune montano (come individuati dalle proprie deliberazioni n. 1734 del 06/09/2004 e n. 1863 del 16/11/2009, e con particolare riferimento alle aree più disagiate);

Dato atto che le risorse finanziarie da destinare all'attuazione

del presente programma ammontano a complessivi 10.000.000,00 di Euro che risultano attualmente stanziati:

- quanto a Euro 5.000.000,00 sul capitolo **32011** "Contributi in conto capitale a favore cittadini per l'acquisto, il recupero e la costruzione dell'abitazione principale e per la locazione (artt. 12, 13, 14, commi 4, e art.8, L.R. 8 agosto 2001, n.24)" – altre risorse vincolate, del Bilancio per l'esercizio gestionale 2020-2022, anno di previsione 2020, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2386 del 27 dicembre 2018 in conformità ai principi di cui al Dlgs n. 118/2011 e s. m. i.,

- quanto a Euro 5.000.000,00 sul capitolo **32036** "Contributi in conto capitale a favore cittadini per l'acquisto, il recupero e la costruzione dell'abitazione principale e per la locazione (artt. 12, 13, 14, commi 4, e art.8, L.R. 8 agosto 2001, n.24)" – mezzi statali, del Bilancio per l'esercizio gestionale 2020-2022, anno di previsione 2020, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2386 del 27 dicembre 2018 in conformità ai principi di cui al D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Stabilito, inoltre, che eventuali ulteriori risorse che affluiranno sui corrispondenti capitoli di spesa del bilancio regionale potranno essere impiegate per incrementare le disponibilità destinate al finanziamento del presente programma;

Ritenuto:

- di approvare l'Allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che costituisce il Bando "**MONTEGNA 2020**";

- di stabilire, inoltre, che le domande presentate ritenute ammissibili, conservano validità per i 12 mesi successivi alla approvazione della graduatoria nel caso in cui non possano essere ammesse a finanziamento per indisponibilità dei necessari mezzi finanziari, al fine di consentire, previo scorrimento, l'eventuale finanziamento delle stesse nel caso di disponibilità di ulteriori risorse finanziarie;

Dato atto che le modalità di presentazione delle domande, nonché la procedura valutativa delle richieste, sono contenute nel bando di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;

Precisato che:

- l'attuazione gestionale, in termini amministrativo-contabili degli investimenti che saranno oggetto operativo del presente bando verrà realizzata ponendo a base di riferimento i principi e postulati che disciplinano le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

- nello specifico, al fine di meglio realizzare gli obiettivi che costituiscono l'asse portante delle prescrizioni tecnico-contabili previste per le Amministrazioni Pubbliche dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., con particolare riferimento al principio della competenza finanziaria potenziata, le successive fasi gestionali nelle quali si articola il processo di spesa di concessione, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, saranno soggette a valutazioni ed eventuali rivisitazioni operative per renderle rispondenti al percorso contabile tracciato dal Decreto medesimo;

- ne deriva, in ragione di quanto sopra indicato, che le successive fasi gestionali caratterizzanti il ciclo della spesa saranno strettamente correlate ai possibili percorsi contabili indicati dal

D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., con riferimento ai cronoprogrammi di spesa presentati dai soggetti attuatori individuati;

- alla luce di ciò la copertura finanziaria prevista nell'articolazione dei capitoli di spesa indicati nel presente provvedimento, riveste carattere di mero strumento programmatico-conoscitivo di individuazione sistemica ed allocazione delle risorse disponibili destinate, nella fase realizzativa, ad essere modificate anche nella validazione economico-temporale in base agli strumenti resi disponibili dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per il completo raggiungimento degli obiettivi in esso indicati;

Richiamata la determinazione n. 9861 del 20 giugno 2017: "Procedure per la verifica preventiva di compatibilità degli atti con la normativa europea sugli aiuti di Stato";

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 26, comma 1;

- la L.R. 26 novembre 2001 n. 43 "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

- la L.R. 6 settembre 1992, n. 32 "Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso";

- la L.R. 15 novembre 2001 n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.L.R.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n.4", per quanto applicabile;

- la L.R. n. 30 del 10 dicembre 2019 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020-2022 (legge di stabilità regionale 2020)", pubblicata nel B.U.R.E.R.T. del 10 dicembre 2019 n. 409;

- la L.R. n. 31 del 10 dicembre 2019 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022", pubblicata nel B.U.R.E.R.T. del 10 dicembre 2019 n. 410;

- la propria deliberazione n. 2386 del 9 dicembre 2019 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022";

- la determinazione n. 6379 del 16 aprile 2020 avente ad oggetto: "Variazioni di bilancio per utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione 2019";

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 83 del 21 gennaio 2020 "Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022", ed in particolare l'allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022";

- n. 1059 del 3 luglio 2018 "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)";

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante: "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e ss.mm.ii.;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante: "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

Viste inoltre le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1) di revocare la propria deliberazione n. 414 del 27 aprile 2020, per le motivazioni riportate in premessa e contestualmente procedere con l'approvazione del nuovo testo che annulla e sostituisce il precedente;

2) di approvare, l'allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che costituisce il **Bando "Montagna 2020"**;

3) di approvare inoltre: l'allegato 1 "Elenco Comuni Montani", l'allegato 2 "Requisiti immobile oggetto dell'intervento", l'allegato 3 "Definizione delle tipologie di intervento di recupero" che costituiscono parti integranti e sostanziali del bando;

4) di stabilire, ai fini dell'attuazione del presente programma, che sul Bilancio di previsione per l'esercizio gestionale 2020-2022, anno di previsione 2020, approvato con propria deliberazione n. 2386 del 9 dicembre 2019 in conformità ai principi di cui al Dlgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., le risorse assegnabili pari a Euro 10.000.000,00 sono iscritte:

- quanto a Euro 5.000.000,00 sul capitolo **32011** "Contributi in conto capitale a favore cittadini per l'acquisto, il recupero e la costruzione dell'abitazione principale e per la locazione (artt. 12, 13, 14, commi 4, e art.8, L.R. 8 agosto 2001, n.24)" – altre risorse vincolate;

- quanto a Euro 5.000.000,00 sul capitolo **32036** "Contributi in conto capitale a favore cittadini per l'acquisto, il recupero e la costruzione dell'abitazione principale e per la locazione (artt. 12, 13, 14, commi 4, e art.8, L.R. 8 agosto 2001, n.24)" – mezzi statali;

5) di stabilire che le eventuali ulteriori risorse che affluiranno sui corrispondenti capitoli di bilancio potranno essere destinate al finanziamento del presente programma;

6) di stabilire che le modalità di presentazione delle domande, nonché la procedura valutativa delle richieste, sono contenute nel bando di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

7) di stabilire, in ragione delle argomentazioni indicate in premessa, che le fasi gestionali nelle quali si articola il processo di spesa della concessione, liquidazione, ordinazione e pagamento saranno soggette a valutazioni ed eventuali rivedizioni operative per dare piena attuazione ai principi e postulati contabili dettati dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

8) di precisare che la copertura finanziaria prevista nell'articolazione dei capitoli di spesa indicati nel presente provvedimento

riveste carattere di mero strumento programmatico-conoscitivo di individuazione sistematica ed allocazione delle risorse destinate, nella fase realizzativa, ad essere modificate anche nella validazione economico-temporale in base agli strumenti resi disponibili dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per il completo raggiungimento degli obiettivi in esso indicati;

9) di dare atto che all'impegno di spesa e alla liquidazione del contributo provvederà, con propri atti, il dirigente responsabile del Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative, previa istruttoria della documentazione presentata e subordinatamente alla disponibilità delle risorse sui capitoli di spesa;

10) di stabilire che la presentazione delle domande ai sensi dell'allegato bando, nonché la loro eventuale valutazione positiva, non comporta alcun impegno della Regione Emilia-Romagna a sostenere finanziariamente le iniziative;

11) di stabilire, inoltre, che le domande presentate ritenute ammissibili conservano validità per i 12 mesi successivi alla approvazione della graduatoria nel caso in cui non possono essere ammesse a finanziamento per indisponibilità dei necessari

mezzi finanziari, al fine di consentire, previo scorrimento, l'eventuale finanziamento delle stesse, nel caso di disponibilità di ulteriori risorse finanziarie;

12) di disporre, in attuazione della normativa vigente, che il Direttore Generale competente è autorizzato a redigere eventuali circolari esplicative, specifiche precisazioni tecniche a chiarimento di quanto indicato nel bando regionale oggetto di approvazione del presente atto, nonché eventuali proroghe alla tempistica fissata per le fasi procedurali;

13) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;

14) di disporre che la stessa deliberazione sia inserita con il testo del bando, e ulteriori informazioni di servizio sul sito <http://territorio.regione.emilia-romagna.it>;

15) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

Allegato "A"**Bando attuativo del programma "MONTAGNA 2020"****Sommario**

1. FINALITÀ	3
2. RISORSE DISPONIBILI	3
3. CONTRIBUTI	3
4. SPESE AMMISSIBILI	4
5. PERIODO DI VALIDITA' DELLE SPESE e TERMINE dell'INTERVENTO	5
6. REQUISITI SOGGETTIVI DI AMMISSIBILITÀ	5
7. PREMIALITÀ	6
8. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO	8
9. CUMULABILITÀ	8
10. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	8
11. FASE 1 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	9
12. ISTRUTTORIA DELLA FASE 1	10
13. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA	10
14. FASE 2 – RENDICONTAZIONE DELLE SPESE PER L'INTERVENTO E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	11
15. ISTRUTTORIA DELLA FASE 2 E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO	12
16. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI	13
17. CONTROLLI E SOPRALLUOGHI	13
18. RINUNCE	14
19. DECADENZE, REVOCHE E SANZIONI	15
20. OBIETTIVI DI SEMPLIFICAZIONE	15
21. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	16
22. INFORMAZIONI	16
23. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI	16

ALLEGATI	18
ALLEGATO 1 – ELENCO COMUNI MONTANI	19
ALLEGATO 2 – REQUISITI DELL’IMMOBILE OGGETTO INTERVENTO	23
ALLEGATO 3 - DEFINIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI INTERVENTO DI RECUPERO	24

1. FINALITÀ

Il bando è finalizzato a favorire ed incentivare il ripopolamento e la rivitalizzazione delle aree montane.

Si intende perseguire tali finalità attraverso la concessione di risorse a nuclei familiari (di seguito denominati "beneficiari"), già residenti o che trasferiscano la loro residenza esclusivamente nei comuni di cui all'allegato 1 (di seguito denominati "comuni montani"), quali contributi:

- a) per l'acquisto della prima casa in proprietà, limitatamente ad alloggi o ad immobili già esistenti alla data di pubblicazione del bando;
- b) per recuperare il patrimonio edilizio esistente, adibito o da adibire a prima casa, attraverso l'esecuzione di lavori effettuata unicamente nell'ambito del sistema delle agevolazioni fiscali vigenti, e secondo i limiti e le modalità stabilite dal presente bando;
- c) per un mix delle due modalità sopra riportate.

Le finalità sono perseguite secondo le modalità disciplinate dal presente bando.

2. RISORSE DISPONIBILI

Le risorse destinate alla realizzazione del programma pari a 10.000.000,00 Euro risultano attualmente allocate nel Bilancio per l'esercizio gestionale 2020-2022, anno di previsione 2020, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2386 del 09 dicembre 2019 in conformità ai principi di cui al D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. sui Capitoli **32011 e 32036**.

Le risorse finanziarie sopra indicate potranno essere oggetto di incremento nel rispetto della normativa contabile vigente.

3. CONTRIBUTI

Le risorse sono destinate ad erogare un contributo in conto capitale a fondo perduto, a fronte di una spesa direttamente sostenuta dal beneficiario e rimasta effettivamente a suo carico, al netto degli sgravi fiscali ove applicabili, per l'acquisto e/o l'esecuzione di lavori di recupero edilizio di un alloggio adibito a prima casa (di seguito denominato "intervento").

Il contributo è erogato in un'unica soluzione a fronte della rendicontazione finale delle spese sostenute, secondo le modalità di cui al presente bando.

L'entità del contributo è richiesta dal beneficiario, il quale contestualmente si obbliga ad assicurare la quota di cofinanziamento necessaria per l'attuazione dell'intervento proposto.

Il contributo minimo richiedibile è pari a 10.000 €.

L'entità massima del contributo erogabile, che non può in nessun caso essere superiore a 30.000 €, è pari:

- a) in caso di acquisto (di cui al punto 1. lett. a), al 50% delle spese sostenute per i costi di acquisto dell'immobile;
- b) in caso di recupero del patrimonio esistente (di cui al punto 1. lett. b): all'importo a carico del beneficiario non portato in detrazione fiscale, comunque, non superiore al 50% delle spese effettivamente sostenute per i lavori eseguiti.

In caso di operazione mista tra le due opzioni sopraelencate (di cui al punto 1. lett. c), si procederà prioritariamente all'erogazione per la quota di contributo di cui al precedente punto a) e successivamente per la quota di contributo di cui al precedente punto b) eventualmente ancora spettante, sempre nel limite massimo complessivo di 30.000 €.

4. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili esclusivamente le seguenti tipologie di spesa:

- relative all'acquisto di immobili come risultante da atto notarile di compravendita, incluse le imposte previste per legge;
- relative a lavori (IVA inclusa) eseguiti su immobili di proprietà ad uso residenziale, destinati o da destinarsi a prima casa, che siano:
 - o rientranti in interventi di cui all'art. 3 lettere b), c), d) del D.P.R. 380/2001, per i quali spetta una agevolazione fiscale di cui all'art. 16-bis del D.P.R. 917/1986;
 - o chiaramente e strettamente riguardanti l'immobile per il quale si chiede il contributo;
 - o effettuate nell'ambito del sistema delle agevolazioni fiscali attualmente vigenti e pagate tramite bonifico bancario da cui risultino: la causale del versamento (con riferimento alla norma di cui all' Art. 16-bis D.P.R. 917/1986); l'importo (che deve coincidere con l'importo fattura), il codice fiscale del beneficiario del contributo, il codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamento.
 - o effettivamente sostenute dal beneficiario;

Nessuna spesa ulteriore o diversa da quelle sopra elencate è ammissibile.

Pertanto, a puro titolo indicativo non sono ammissibili: spese notarili, spese bancarie di qualunque genere, spese di intermediazione, spese tecniche o di progettazione, altri oneri connessi ai lavori.

Non sono altresì ammissibili spese relative a lavori:

- o relative a parti condominiali o a pertinenze;
- o relative a immobili residenziali aventi classificazione catastale A/1, A/8 e A/9;
- o effettuate su immobili non catastalmente censiti.

Non saranno in nessun caso ammesse spese pagate e rendicontate con modalità diverse da quelle indicate nel presente bando.

5. PERIODO DI VALIDITA' DELLE SPESE E TERMINE DELL'INTERVENTO

Per essere ammissibili le spese non devono essere antecedenti alla data di approvazione del presente bando.

La data di riferimento è la data dell'atto di acquisto (punto 1. lett. a) o la data di emissione del bonifico di pagamento dei lavori (punto 1. lett. b)

In caso di contributo relativo all'acquisto (punto 1. lett. a), l'atto di compravendita dovrà essere stipulato **entro 9 mesi** dalla data di approvazione della graduatoria.

In caso di contributo relativo alla ristrutturazione (punto 1. lett. b), i lavori dovranno essere ultimati **entro 2 anni** dalla data di approvazione della graduatoria. Per data di ultimazione dei lavori si intende la presentazione della SCEA (segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità, di cui all'art. 23 L.R. 15/2013), qualora la tipologia di intervento la preveda, o altrimenti della comunicazione di fine lavori, qualora la tipologia di intervento non preveda la SCEA.

In caso di contributo per intervento misto (punto 1. lett. c) entrambe le scadenze sopra riportate devono rispettivamente essere garantite.

In ogni caso, al termine delle scadenze sopraindicate il nucleo familiare, ove non già residente, ha l'obbligo di stabilire la propria residenza anagrafica nell'alloggio oggetto dell'intervento entro i termini di cui al successivo punto 16.

6. REQUISITI SOGGETTIVI DI AMMISSIBILITÀ

Può presentare domanda uno dei componenti del nucleo familiare il quale sarà individuato come beneficiario ai fini del Bando. Ogni nucleo familiare, già costituito o da costituirsi, può presentare una sola domanda.

Il beneficiario, nella compilazione online della domanda, dovrà asseverare il rispetto dei seguenti requisiti soggettivi, posseduti alla data di pubblicazione del bando:

1. di possedere la cittadinanza italiana o di altro stato dell'Unione Europea o di altri stati non appartenenti all'Unione Europea rispettando la normativa sull'immigrazione.
Il requisito si considera soddisfatto anche per il cittadino di altro Stato purché sia titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornante di lungo periodo o sia regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 40, comma 6, del D.Lgs. 27/05/98, n. 286 e successive modificazioni;
2. di possedere, almeno uno dei componenti il nucleo familiare, la residenza anagrafica o svolgere un'attività lavorativa esclusiva o principale in un Comune dell'Emilia-Romagna;
3. di essere maggiorenne ed essere nato, almeno uno dei componenti il nucleo familiare (ad esclusione dei figli), dopo il 1 gennaio 1980;

4. di possedere un ISEE del nucleo familiare, in corso di validità e calcolato secondo i criteri stabiliti dal DPCM 159/2013 e s. m. i. non superiore a:
 - 50.000,00 euro;
 - 60.000,00 euro nel caso di persone singole intenzionate a convivere more-uxorio o a costituire una unione civile che sono anagraficamente inserite in altro nucleo familiare, purché si distacchino costituendo un nucleo familiare a sé stante¹. In tale fattispecie il beneficiario dovrà indicare anche l'altro soggetto con cui costituirà il nuovo nucleo familiare, e tale nucleo dovrà assolvere gli obblighi di cui al successivo punto 16 relativamente al trasferimento della residenza;
5. di non avere ricevuto in precedenza un contributo pubblico per l'acquisto di un alloggio.

Nel caso in cui l'intervento contempra l'acquisto di un immobile cointestato con altro membro del nucleo familiare o con altro soggetto che andrà a costituire il nucleo familiare, il beneficiario potrà indicare, attraverso l'applicativo, gli estremi del secondo acquirente (anche egli maggiorenne) e le percentuali di cointestazione dell'immobile. In caso di posizionamento utile in graduatoria, la liquidazione del contributo avverrà ai cointestatori in proporzione alle quote di proprietà dell'immobile.

La cointestazione di cui sopra è ammessa unicamente nel caso in cui i due cointestatori siano:

- coniugi, o coppia intenzionata a contrarre matrimonio
- parti di un'unione civile o coppia intenzionata a costituire un'unione civile
- conviventi di fatto o coppia intenzionata a convivere di fatto.

In caso di cointestazione, i requisiti di cui ai punti 1 e 5 devono essere posseduti anche dal cointestatorio.

Il nucleo familiare nei cui confronti sono verificati i requisiti è quello esistente o dichiarato (nel caso di nucleo non ancora formato) alla data di pubblicazione del bando. La dichiarazione dei requisiti soggettivi tramite applicativo equivale a dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s. m. i. resa dal beneficiario.

7. PREMIALITÀ

Il beneficiario, in sede di presentazione online della domanda, dovrà compilare attraverso l'applicativo una specifica sezione che consentirà di attribuire punteggi premiali, per le casistiche sotto riportate.

¹ In questo caso il valore ISEE da considerare deve essere determinato nel seguente modo: si sommano i valori ISEE relativi ai due nuclei familiari di provenienza poi si divide per due. Esempio: valore ISEE primo nucleo familiare 42.000 mila Euro e valore ISEE secondo nucleo familiare 53.500 mila Euro - calcolo valore ISEE da considerare (42.000,00 + 53.500,00 = 95.500,00) – (95.500,00/2= 47.750,00)

N.	CRITERIO	PUNTI
A	Criteri riferiti alla localizzazione	40
1a	Intervento realizzato in un comune montano di fascia 1 (*)	20
1b	Intervento realizzato in un comune montano di fascia 2 (*)	10
2a	Nucleo familiare che trasferisce la residenza da un comune non montano	10
2b	Nucleo familiare che trasferisce la residenza da un comune non montano, avendo già almeno uno dei suoi componenti (escluso figli) attività lavorativa in un comune montano (**)	20
B	Criteri riferiti al nucleo familiare	30
1	Nucleo familiare già residente in comune montano in cui almeno un componente (esclusi i figli) abbia attività lavorativa in un comune montano (**)	15
2	Nucleo familiare con almeno un figlio minorenni	5
3	Nucleo familiare con uno o più figli conviventi	10
C	Criteri riferiti all'intervento	30
1	Intervento che contempla l'acquisto di un immobile (punto 1. lett. a o punto 1. lett. c)	10
2	Requisiti dell'immobile oggetto di intervento di cui all'Allegato 2 (***)	max 15
3	Lavori affidati a imprese aventi sede legale in un comune montano (di cui all'Allegato 1)	5

(*) L'applicativo attribuirà automaticamente il punteggio sulla base del Comune in cui si situa l'intervento.

(**) L'attività lavorativa deve essere esercitata alla data di pubblicazione del bando.

(***) Il punteggio deriva dalla somma dei punteggi attribuiti alle voci riportate nell'Allegato 2, che dovrà essere obbligatoriamente allegato nella fase 2, asseverata da parte di tecnico abilitato.

Per gli interventi che si situano in località appartenenti a fusioni di Comuni sono riconosciuti ulteriori 3 punti.

La dichiarazione delle premialità tramite applicativo equivale a dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s. m. i. resa dal beneficiario.

8. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo potrà essere liquidato previa le attività istruttorie di verifica e controllo, dal momento dell'acquisizione a sistema di tutta la documentazione relativa alla rendicontazione dell'intervento, secondo le modalità stabilite nel presente bando come descritto al punto 14.

Al fine di poter imputare correttamente la spesa sul bilancio regionale, al momento della presentazione della domanda di contributo (fase 1 di cui al punto 11) il beneficiario dovrà indicare l'anno presunto di rendicontazione delle spese sostenute (da intendersi come l'annualità in cui verrà completato l'intervento di recupero o sottoscritto l'atto di acquisto), scegliendo tra l'anno 2020, 2021 o 2022.

Non sarà in alcun modo possibile anticipare l'erogazione del contributo rispetto all'anno indicato.

9. CUMULABILITÀ

Il contributo di cui al presente bando è cumulabile, nel rispetto dei limiti previsti da ciascuna normativa di riferimento, con altri contributi, incentivi, agevolazioni di qualsiasi natura e comunque denominati, per lo stesso intervento.

Il cumulo dei contributi non può in ogni caso essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta per l'iniziativa.

10. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per la richiesta di contributo si articola in due fasi:

- **Fase 1 – Presentazione on line della domanda di contributo**
- **Fase 2 – Rendicontazione dell'investimento e richiesta di liquidazione**

Tutte le fasi saranno gestite in maniera informatizzata attraverso un applicativo che sarà reso disponibile online nella sezione Bandi dell'area tematica Territorio del portale regionale all'indirizzo: <http://territorio.regione.emilia-romagna.it>.

Attraverso l'applicativo, in particolare successivamente alla Fase 1, sarà quindi gestita tutta l'istruttoria della pratica, saranno comunicate le eventuali richieste di documenti e/o integrazioni.

Per accedere all'applicativo è indispensabile che il richiedente sia in possesso di proprie credenziali di identità digitali: SPID oppure FedERa (livello alto e policy password alto).

SPID è il Sistema Pubblico di Identità Digitale che permette a cittadini ed imprese di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione con un'identità digitale unica su tutto il territorio nazionale. Tutte le informazioni per acquisire un account SPID sono reperibili collegandosi alla pagina web: <https://www.spid.gov.it/richiedi-spid>.

È possibile accedere all'applicativo anche utilizzando FedERa, il sistema di identità digitale che consente ai cittadini di accedere a tutti i servizi online degli Enti e dei soggetti pubblici della Regione Emilia-Romagna tramite un'unica credenziale di accesso.

Le informazioni per acquisire un account FedERa di livello alto sono reperibili all'indirizzo <http://federazione.lepida.it>.

11.FASE 1 - MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I nuclei interessati a partecipare all'iniziativa potranno presentare la domanda collegandosi all'applicativo informatico che sarà messo a disposizione **dalle ore 12,00 del 15/09/2020 alle ore 12,00 del 30/10/2020**

La pagina web sarà disponibile sul portale regionale nella sezione Bandi dell'Area Tematica Territorio (<http://territorio.regione.emilia-romagna.it>).

Ai fini del rispetto delle tempistiche farà fede la data di inoltro della domanda tramite applicativo.

Nella compilazione online, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s. m. i., al beneficiario sarà richiesto di indicare:

- i propri dati e riferimenti anagrafici;
- il tipo di intervento proposto;
- l'anagrafica e gli estremi identificativi di descrizione dell'intervento;
- l'importo del contributo richiesto;
- l'annualità di rendicontazione della spesa
- il possesso dei requisiti soggettivi;
- il possesso dei requisiti premiali;
- l'assunzione degli impegni ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal bando;
- l'avvenuto pagamento della imposta di bollo di € 16,00 provvedendo ad indicare il numero identificativo e la data di emissione (reperibili nella marca da bollo), di averla annullata e di conservarla in originale al fine di eventuali controlli da parte della Amministrazione regionale².

Al termine della compilazione il beneficiario dovrà avere cura di verificare in ogni sua parte i dati inseriti e provvederà ad inviare la domanda attraverso l'applicativo informatico.

² La data della marca da bollo deve essere anteriore a quella di presentazione della domanda. La mancata presentazione, nei casi dovuti, comporta la non regolarità dell'istanza e la conseguente segnalazione all'Agenzia delle entrate

Per ciascuna domanda ricevuta correttamente l'applicativo invierà all'indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione una comunicazione contenente il numero progressivo della domanda, la data e l'ora di ricezione e il numero di protocollo.

Una volta presentata la domanda non ne è ammessa la sostituzione.

12. ISTRUTTORIA DELLA FASE 1

Il Servizio regionale competente provvederà a verificare le domande pervenute, provvedendo quindi:

- a prendere atto dell'elenco delle domande pervenute online secondo l'ordine arrivo;
- a validare la graduatoria delle domande online ammissibili in ordine di punteggio attribuito per i criteri premiali di cui al punto 7. del bando. A parità di punteggio le domande saranno ordinate secondo i seguenti criteri (criteri successivi al primo solo se in caso di ulteriore parità): 1) nucleo familiare con figli (punteggio maggiore per le premialità B2 e B3); 2) beneficiario più giovane 3) domanda ricevuta cronologicamente per prima. A tal fine farà fede la data e l'ora di acquisizione della domanda da parte del sistema elettronico regionale;
- a formulare la graduatoria delle domande che si sono collocate in posizione utile per ricevere il contributo sulla base delle risorse finanziarie disponibili.

Non saranno considerate ammissibili, e pertanto saranno escluse, le domande non presentate secondo le modalità indicate al precedente punto 11.

13. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Responsabile del Procedimento con proprio atto, sulla base delle istruttorie effettuate provvede:

- alla presa d'atto dell'elenco delle domande pervenute;
- alla approvazione dell'elenco delle domande non ammissibili con indicata la relativa motivazione;
- alla approvazione dell'elenco delle domande ammissibili in ordine di punteggio con indicato l'ammontare massimo del contributo concedibile a ciascuna di esse;
- alla approvazione dell'elenco delle domande ammesse a contributo e finanziate con le risorse finanziarie stanziare sul bilancio gestionale 2020-2022, anno previsione 2020 per il presente bando;
- alla approvazione dell'elenco delle domande ammissibili ma non finanziate per esaurimento dei fondi;

A seguito dell'approvazione della graduatoria, il Responsabile del Procedimento comunica ai richiedenti di domande non ammissibili l'esito dell'istruttoria indicando, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

L'elenco delle domande ammissibili a finanziamento comprensivo di quelle finanziate con le risorse disponibili e di quelle non finanziate per esaurimento dei fondi sarà pubblicato sul sito web regionale: <http://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative>.

Detta pubblicazione ha valore di comunicazione e notifica agli interessati.

Il Responsabile del Procedimento, dopo l'approvazione della graduatoria, provvederà per tramite del Servizio competente a concedere ed impegnare il contributo assegnato ai beneficiari ammessi a finanziamento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, nel rispetto dei principi previsti dal Dlgs 118/2011 e s.m.i., con riferimento all'esigibilità dichiarata nella domanda di partecipazione al bando.

La Regione si riserva la facoltà di procedere, in caso di stanziamento di nuove risorse finanziarie, al finanziamento delle ulteriori domande ammissibili a cui non è stato concesso il contributo per carenza di risorse a valere sul presente bando.

La graduatoria ha validità di 12 mesi dalla data di approvazione della graduatoria stessa.

14. FASE 2 – RENDICONTAZIONE DELLE SPESE PER L'INTERVENTO E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

I beneficiari ammessi a contributo saranno abilitati a presentare sull'applicativo la rendicontazione delle spese sostenute per l'intervento e a richiedere la liquidazione del contributo.

La possibilità di accedere per il caricamento alla Fase 2 sarà comunicata a ciascun beneficiario tramite l'applicativo, con notifica all'e-mail indicata in fase di registrazione.

Entro le scadenze previste nel presente bando il beneficiario del contributo, al fine di ottenere la liquidazione effettiva dello stesso, deve inviare una apposita rendicontazione con le modalità previste nel bando e ulteriormente specificate nell'applicativo stesso.

Tale rendicontazione viene resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e con le responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

I dati già inseriti nella Fase 1 verranno riproposti per eventuali aggiornamenti, e dovranno essere integrati indicando nell'applicativo:

- nel caso di acquisto (punto 1. lett. a):
 - la data di sottoscrizione dell'atto di acquisto dell'alloggio;
 - il costo di acquisto incluse le imposte previste per legge;
- nel caso di recupero (punto 1. lett. b):
 - la rendicontazione delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori, secondo le modalità che saranno meglio specificate attraverso l'applicativo, riportando, per ciascuna fattura che concorre al raggiungimento della spesa sostenuta per lavori, i seguenti dati: data di emissione del bonifico, importo pagato, quota percentuale di beneficio fiscale richiesta.

- la asseverazione che le fatture si riferiscono a lavori eseguiti unicamente sull'immobile per il quale si richiede il contributo.

Il beneficiario dovrà inoltre indicare:

- il codice IBAN sul quale ricevere il contributo, che dovrà essere obbligatoriamente riferito ad un conto corrente intestato o cointestato a sé stesso;
- la data di residenza o di avvenuta richiesta al Comune della residenza anagrafica.

L'applicativo prevederà inoltre apposite sezioni e modalità per allegare la documentazione necessaria, nonché per indicare alcuni dati tecnici essenziali dell'intervento eseguito, gli estremi degli eventuali atti abilitativi, e una sintetica descrizione dei lavori svolti e del loro importo complessivo.

All'atto della compilazione della Fase 2, Il beneficiario dovrà avere a disposizione scansione digitale dei seguenti documenti:

- rogito di acquisto;
- fatture e relativi bonifici di pagamento;
- attestazione ISEE ;
- Modulo di cui all'allegato 2) asseverato da professionista abilitato (nel solo caso in cui all'intervento siano stati attribuiti punteggi di cui alla voce C.2 della tabella di cui al punto 7 del presente bando), che sarà scaricabile direttamente dall'applicativo;
- SCEA o comunicazione di fine lavori ;
- marca da bollo annullata (obbligatoriamente recante i medesimi estremi indicati nella Fase 1).

15. ISTRUTTORIA DELLA FASE 2 E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Servizio competente, anche tramite incaricati esterni, quale istruttoria preliminare all'atto di liquidazione provvederà per ciascuna domanda ammessa a contributo a verificare la completezza e la validità della documentazione inoltrata e delle spese effettivamente sostenute, richiedendo qualora necessario, tramite l'applicativo chiarimenti o integrazioni.

L'atto di liquidazione del contributo verrà emesso in unica soluzione, a seguito della positiva verifica della documentazione, con atti del Responsabile del Procedimento.

Qualora ad esito dell'istruttoria l'importo del contributo spettante risultasse inferiore all'importo del contributo concesso, si provvederà ad una proporzionale riduzione del contributo medesimo. In nessun caso potrà essere corrisposto un contributo superiore a quello richiesto e concesso.

La richiesta di integrazioni interrompe i termini del procedimento di istruttoria e liquidazione, fissati in 90 giorni dalla data di chiusura della Fase 2.

La documentazione integrativa dovrà essere inviata dal beneficiario entro un termine

perentorio non superiore a 30 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione.

I termini del procedimento iniziano nuovamente a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni richieste o, in mancanza, alla scadenza del termine dei 30 giorni.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario non provveda a fornire le integrazioni richieste o, qualora le integrazioni stesse non risultino, a giudizio del Servizio regionale preposto, soddisfacenti, il Responsabile del Procedimento entro 15 giorni comunica, ai sensi del punto 10 bis della Legge n. 241/90 e s. m. i. i motivi ostativi dell'accoglimento della istanza di liquidazione del contributo.

Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione i richiedenti possono presentare osservazioni scritte corredate da eventuale documentazione. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine dei 10 giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

16. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

I beneficiari hanno l'obbligo:

- di trasferire la dimora abituale nell'alloggio oggetto del contributo richiedendo ed acquisendo la relativa residenza anagrafica **entro 6 mesi** dalla sottoscrizione dell'atto notarile di acquisto o dalla data di ultimazione lavori, e di mantenerla (anche nel caso fosse già residente) per un periodo minimo di **5 anni** a partire dalla data di liquidazione del contributo. Nello stesso periodo vige anche l'obbligo di non locare né alienare l'alloggio. Ai sensi della normativa vigente, qualora nei primi cinque anni insorgano gravi, sopravvenuti e documentati motivi, così come definiti dalla normativa regionale, potrà essere richiesta all'ufficio regionale competente autorizzazione alla alienazione o alla locazione dell'alloggio. Nel caso di autorizzazione alla vendita dovrà essere restituita una quota del contributo erogato calcolata secondo le percentuali indicate nella delibera della G.R. n. 204/2017. Decorso il quinquennio gli alloggi possono essere alienati o locati liberamente.
- di consentire e agevolare le attività di sopralluogo da parte della Regione, nonché di fornire tutte le informazioni ed i documenti giustificativi delle spese sostenute ed ammesse a contributo, per tutto il periodo in cui sono possibili controlli;
- di apporre sull'immobile apposita targhetta identificatrice del Bando, che sarà fornita contestualmente alla liquidazione del contributo, in posizione visibile, ove possibile dalla pubblica via.

17. CONTROLLI E SOPRALLUOGHI

Il Servizio regionale competente provvederà a verificare la congruenza dei dati riportati nelle domande di contributo con i dati disponibili nelle banche dati a disposizione della Regione Emilia-Romagna.

I dati e le dichiarazioni rese che non siano direttamente verificabili nelle banche dati potranno essere oggetto di specifici controlli effettuati con le seguenti modalità:

- **Controllo puntuale:** su singole e specifiche dichiarazioni, laddove emergano ragionevoli dubbi sulla veridicità dei contenuti delle medesime;
- **Controllo a campione:** su un campione di almeno il 30% delle domande ammissibili e finanziate. Il campione verrà individuato utilizzando il generatore di numeri casuali disponibile sul sito internet della Regione Emilia-Romagna, inserendo come valori richiesti i seguenti: valore minimo: 1 | valore massimo: numero delle domande ammissibili e finanziate | numeri da generare: numero di domande da sottoporre a controllo | seme generatore: data di estrazione.

Nel conteggio delle domande sottoposte a controllo a campione non sono ricomprese le dichiarazioni oggetto di controllo puntuale, mentre saranno progressivamente escluse da eventuali controlli successivi quelle già estratte.

Il controllo potrà riguardare il rispetto nel tempo degli obblighi assunti ovvero le dichiarazioni rese, contenenti asserzioni che l'Amministrazione ha positivamente valutato per l'attribuzione del beneficio a favore del soggetto richiedente; e potrà essere effettuato mediante richieste di documentazione in originale, verifiche presso altri Enti (in particolare per quanto riguarda l'effettiva residenza), ovvero a mezzo di sopralluoghi.

Qualora in esito alle verifiche effettuate emergessero gravi irregolarità nelle dichiarazioni sostitutive rese o nei documenti presentati l'amministrazione provvederà alla revoca del contributo, e al recupero di eventuali somme già versate, fatte salve le ulteriori conseguenze penali.

Qualora emergessero divergenze con quanto dichiarato, il Responsabile del Procedimento provvederà a comunicarlo al soggetto interessato, assegnando il termine di 15 giorni per fornire chiarimenti o presentare osservazioni.

Decorso detto termine il Responsabile del Procedimento procederà ad adottare gli atti di conseguenza.

I controlli potranno essere esercitati, per ciascuna domanda, dalla data di liquidazione del contributo fino ai 5 anni successivi.

18. RINUNCE

Il beneficiario nel caso si verifichi qualsiasi impedimento che non consenta di portare a conclusione l'intervento o l'acquisizione della residenza anagrafica nella nuova abitazione entro i termini previsti, è tenuto a comunicare tempestivamente il sorgere di tali impedimenti, e a presentare tramite applicativo una formale dichiarazione di rinuncia al contributo stesso.

In tal caso la Regione provvederà alla revoca totale del contributo concesso e attiverà la procedura per il recupero delle eventuali somme già erogate.

19. DECADENZE, REVOCHE E SANZIONI

Si procederà alla revoca del contributo concesso e al recupero delle somme eventualmente già erogate nei seguenti casi:

- 1) il nucleo familiare non stabilisca la propria residenza anagrafica nell'alloggio entro 6 mesi dalla sottoscrizione dell'atto notarile di acquisto o dalla data di ultimazione lavori;
- 2) il nucleo familiare violi, nei primi 5 anni dalla liquidazione del contributo, l'obbligo della residenza nell'alloggio oggetto dell'intervento;
- 3) il nucleo familiare venda o affitti l'alloggio nei 5 anni successivi alla data di liquidazione del contributo senza l'autorizzazione regionale;
- 4) il beneficiario comunichi espressa rinuncia al contributo;
- 5) qualora si accerti, anche in tempi successivi, la mancanza dei requisiti di ammissibilità;
- 6) qualora il beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, ferme restando le conseguenze previste delle norme penali vigenti in materia;
- 7) qualora si accerti il mancato rispetto del possesso anche di uno solo dei criteri di premialità di cui al punto 7 del Bando, nel caso in cui la riduzione del punteggio conseguente dovesse comportare l'esclusione della domanda dall'elenco di quelle ammesse a contributo;
- 8) qualora si accerti il mancato rispetto dei termini dell'intervento;
- 9) qualora il beneficiario non si renda ripetutamente disponibile ai controlli in loco, e/o non trasmetta la documentazione richiesta entro i termini stabiliti dal bando.

Nei casi di cui al punto 7), qualora non ricorrano le condizioni per la revoca, in fase di liquidazione il contributo verrà decurtato del 20%.

Qualora uno dei casi sopra descritti avvenga dopo l'erogazione del contributo e comunque entro i 5 anni successivi a far data dalla liquidazione del contributo, si provvederà al recupero delle somme già erogate o della relativa quota di decurtazione di cui al punto precedente, ai sensi dell'art. 2033 del Codice civile.

Alle procedure di revoca, recupero o decurtazione del contributo provvede il Responsabile del Procedimento con propri atti ai sensi delle norme vigenti in materia di provvedimento amministrativo (L. 241/1990 e LR 32/1993).

20. OBIETTIVI DI SEMPLIFICAZIONE

Con propri atti, il Responsabile del Procedimento è autorizzato a modificare, integrare e migliorare la modulistica prevista dal presente bando al fine di garantire ogni utile elemento di semplificazione, trasparenza chiarezza e per determinare la massima semplicità di rapporti tra soggetti interessati e le strutture regionali competenti.

21. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Il Responsabile del Procedimento è individuato nella figura del Responsabile del Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative.

L'Unità Organizzativa cui è attribuito il procedimento è: Regione Emilia-Romagna – Direzione Cura del Territorio e dell'Ambiente – Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative.

I richiedenti potranno prendere visione degli atti del procedimento presso: Regione Emilia-Romagna – Servizio Qualità Urbana e politiche Abitative – Viale A. Moro, 30 – 40127 Bologna.

Il diritto di accesso deve essere esercitato in conformità alle disposizioni stabilite dalla propria deliberazione n. 898 del 21/06/2017.

Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano i soggetti partecipanti che tutti gli atti inerenti alla approvazione degli elenchi dei soggetti ammissibili e di quelli esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito internet regionale <http://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative>.

22. INFORMAZIONI

Le informazioni relative al presente bando, eventuali chiarimenti, faq e comunicazioni successivi saranno disponibili nella pagina web dedicata al bando nella sezione bandi dell'area tematica Territorio sul portale della Regione Emilia-Romagna e sul sito alla pagina: <http://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative>

Per eventuali informazioni è attiva la casella di posta elettronica: bandomontagna@regione.emilia-romagna.it

alla quale è possibile inviare mail con richieste di informazioni e/o chiarimenti. I quesiti dovranno essere chiari e circostanziati, e le risposte saranno pubblicate nella apposita sezione delle FAQ.

23. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Viale Aldo Moro n. 52, 40127 Bologna (Italia).

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 9, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le

relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

4. Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: erogazione di contributi assegnati ai soggetti beneficiari ammessi a finanziamento nell'ambito del "Programma Montagna 2020".

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non

indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di adempiere alle finalità descritte al paragrafo 6.

ALLEGATI

Costituiscono allegati al presente bando e parte integrante dello stesso:

ALLEGATO 1: Elenco Comuni Montani

ALLEGATO 2: Attribuzione punteggio C.2

ALLEGATO 3: Definizione delle tipologie di intervento di recupero

Ver. 11 maggio 2020

ALLEGATO 1

Elenco Comuni montani

I Comuni di seguito elencati sono quelli individuati con Delibera di Giunta Regionale 1734/2004, successivamente integrata dalla GR 1813/2009.

Sono classificati montani e quindi ammissibili, tutti i comuni e le fusioni dei comuni di cui all'elenco di seguito riportato. Nel caso di fusioni di comuni l'ammissibilità è limitata agli ex comuni, classificati montani, indicati nella colonna "Località". Laddove non è indicata l'appartenenza alla Fascia 1 o 2, non vengono attribuiti punteggi premiali.

COMUNI	LOCALITA'	PROVINCIA	FASCIA 1	FASCIA 2
Alto Reno Terme	Granaglione, Porretta terme	BO		
Borgo Tossignano		BO		
Camugnano		BO		X
Casalfiumanese		BO		
Castel d'Aiano		BO		X
Castel del Rio		BO		X
Castel di Casio		BO		
Castiglione dei Pepoli		BO		X
Fontanelice		BO		
Gaggio Montano		BO		
Grizzana Morandi		BO		
Lizzano in Belvedere		BO		X
Loiano		BO		
Marzabotto		BO		
Monghidoro		BO		X
Monte San Pietro		BO		
Monterenzio		BO		
Monzuno		BO		
Pianoro		BO		
San Benedetto Val di Sambro		BO		X
Sasso Marconi		BO		

Valsamoggia	Castello di Serravalle, Monteveglia, Savigno	BO		
Vergato		BO		
Bagno di Romagna		FC		X
Borghi		FC		
Civitella di Romagna		FC		X
Dovadola		FC		X
Galeata		FC		
Meldola		FC		
Mercato Saraceno		FC		
Modigliana		FC		X
Portico e San Benedetto		FC	X	
Predappio		FC		X
Premilcuore		FC	X	
Rocca San Casciano		FC		X
Roncofreddo		FC		
Santa Sofia		FC		
Sarsina		FC		X
Sogliano al Rubicone		FC		X
Tredozio		FC	X	
Verghereto		FC	X	
Fanano		MO		X
Fiumalbo		MO	X	
Frassinoro		MO		X
Guiglia		MO		
Lama Mocogno		MO		X
Marano sul Panaro		MO		
Montecreto		MO	X	
Montefiorino		MO		X
Montese		MO		X
Palagano		MO	X	
Pavullo nel Frignano		MO		

Pievepelago		MO		X
Polinago		MO	X	
Prignano sulla Secchia		MO		
Riolunato		MO	X	
Serramazzone		MO		
Sestola		MO		X
Zocca		MO		X
Alta Val Tidone	Pecorara	PC	X	
Bettola		PC	X	
Bobbio		PC		X
Cerignale		PC	X	
Coli		PC	X	
Corte Brugnatella		PC	X	
Farini		PC	X	
Ferriere		PC	X	
Gropparello		PC	X	
Morfasso		PC	X	
Ottone		PC	X	
Piozzano		PC	X	
Travo		PC		X
Vernasca		PC	X	
Zerba		PC	X	
Albareto		PR		X
Bardi		PR	X	
Bedonia		PR	X	
Berceto		PR	X	
Bore		PR	X	
Borgo Val di Taro		PR		X
Calestano		PR		
Compiano		PR		X
Corniglio		PR	X	
Fornovo di Taro		PR		

Langhirano		PR		
Lesignano de' Bagni		PR		
Monchio delle Corti		PR	X	
Neviano degli Arduini		PR		X
Palanzano		PR	X	
Pellegrino Parmense		PR	X	
Solignano		PR		
Terenzo		PR		X
Tizzano Val Parma		PR		X
Tornolo		PR	X	
Valmozzola		PR	X	
Varano de' Melegari		PR		
Varsi		PR	X	
Brisighella		RA		X
Casola Valsenio		RA		X
Riolo Terme		RA		
Baiso		RE		X
Canossa		RE		
Carpineti		RE		X
Casina		RE		X
Castelnovo ne' Monti		RE		
Toano		RE		X
Ventasso	Busana, Collagna, Ligonchio, Ramiseto	RE	X	
Vetto		RE	X	
Viano		RE		
Villa Minozzo		RE	X	
Casteldelci		RN	X	
Maiolo		RN		X
Novafeltria		RN		X
Pennabilli		RN	X	
Poggio Torriana	Torriana	RN		
San Leo		RN		X

Sant'Agata Feltria		RN		X
Talamello		RN		
Verucchio		RN		

La classificazione dei Comuni di cui al presente allegato è stata effettuata con riferimento alle seguenti variabili statistiche:

- 1) La variazione percentuale della popolazione residente (quinquennio esaminato: 1/1/2013 - 1/1/2018); fonte: Regione Emilia-Romagna/ISTAT.
- 2) La quota percentuale dei contribuenti con redditi inferiori a 15.000 euro sul totale dei contribuenti residenti (valor medio del quinquennio esaminato: 2013 - 2018); fonte: Ministero delle Finanze.
- 3) L'indice di vecchiaia della popolazione residente (valor medio del quinquennio esaminato: 2013 - 2018); fonte: Regione Emilia-Romagna/ISTAT.

Per ognuna di queste variabili i Comuni sono stati ordinati per rango (dalla prima alla centodiciannovesima posizione) a seconda delle condizioni attestanti criticità (1. decremento demografico, 2. quota di contribuenti a minor reddito, 3. maggior indice di vecchiaia) e ripartiti su tre differenti livelli in base all'intensità del fenomeno, attribuendo loro un punteggio relativo.

Successivamente si è proceduto a classificare i Comuni in base alla somma dei punteggi complessivamente maturati e, all'interno delle sette classi individuate, a graduarli in base a valor medio calcolato a partire dai ranghi ottenuti per i tre singoli ordinamenti iniziali.

ALLEGATO 2

Requisiti dell'immobile oggetto intervento

Ulteriori punteggi premiali, in misura di 5 punti per ogni condizione sotto riportata, potranno essere attribuiti nel caso in cui l'intervento riguardi un immobile per il quale siano riscontrabili le seguenti condizioni:

- L'immobile è realizzato con materiali e tecniche tradizionali dei luoghi, ed è ricadente in aree sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, in aree SIC, ZSC e ZPS, in aree riconosciute come "Paesaggi Protetti" ai sensi della L.R. 6/2005 (artt. 50, 51, 52); ovvero in aree di valorizzazione e tutela ambientale previste negli strumenti urbanistici vigenti;
- L'immobile è soggetto a forme di tutela e valorizzazione urbanistico/edilizia ai sensi del D.lgs 42/2004; ovvero è vincolato dallo strumento urbanistico vigente a interventi di restauro e di risanamento conservativo (ai sensi dell'art. 3 lett. c) del DPR 380/2001)

- e i lavori di recupero sono rivolti anche alla valorizzazione degli elementi di interesse architettonico, storico o testimoniale (quali a titolo esemplificativo: portali e finestre di tipologia storica, raffigurazioni scultoree o altri elementi decorativi in pietra, ecc.);
- L'immobile è inagibile ed in stato in stato di degrado o di abbandono e i lavori di recupero sono funzionali ad un suo integrale e completo riuso.

ALLEGATO 3

Definizione delle tipologie di intervento di recupero

Gli interventi ammissibili a finanziamento sono esclusivamente quelli di recupero edilizio ricompresi nelle fattispecie previste alle lettere b), c), d) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i. e precisamente:

B) "**Interventi di manutenzione straordinaria**", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso;

C) "**Interventi di restauro e di risanamento conservativo**", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

D) "**Interventi di ristrutturazione edilizia**", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.